## REGOLAMENTO (CE) N. 552/97 DEL CONSIGLIO

## del 24 marzo 1997

che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preserenze tarisfarie generalizzate all'Unione di Myanmar

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di un sistema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1256/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1 luglio 1996-30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

sentito il parere del Parlamento europeo (4),

sentito il parere del Comitato economico e sociale ('),

considerando che, secondo il regolamento (CE) n. 3281/ 94 e il regolamento (CE) n. 1256/96, l'Unione di Myanmar (in appresso per brevità «Myanmar») beneficia di preferenze tariffarie generalizzate;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3281/94 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1256/96, le preferenze possono essere revocate temporaneamente, in tutto o in parte, in fattispecie che comprendono la pratica da parte di un paese beneficiario di qualsiasi forma di schiavitù, quale definita nelle convenzioni di Ginevra del 25 settembre 1926 e del 7 settembre 1956 e nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 e n. 105;

considerando che, il 7 giugno 1995, la Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL) e la Confederazione europea dei sindacati (CES) hanno presentato congiuntamente alla Commissione, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3281/94, una denuncia in cui si chiede il ritiro temporaneo di Myanmar dal sistema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità a causa del lavoro forzato praticato nel paese;

considerando che il 2 gennaio 1997 la CISL e la CES hanno comunicato alla Commissione di voler estendere al regolamento (CE) n. 1256/96 l'effetto giuridico della denuncia comune presentata a norma del regolamento (CE) n. 3281/94 per chiedere la revoca del beneficio preferenziale concesso a Myanmar,

considerando che la Commissione ha esaminato la denuncia del 7 giugno 1995 di concerto con il comitato delle preferenze generalizzate; che le prove presentate dai denuncianti sono state ritenute sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta e che la Commissione ha deciso con avviso in data 16 gennaio 1996 (\*) che l'inchiesta dovesse aver luogo;

considerando che le autorità di Myanmar sono state ufficialmente informate dell'apertura dell'inchiesta; che esse hanno negato il carattere forzato delle pratiche denunciate facendo riferimento alle eccezioni previste all'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione n. 29 dell'OIL nel cui ambito rientrerebbero le disposizioni della legge del 1907 sulle città e della legge del 1908 sui villaggi che consentono l'imposizione dei lavori e servizi alla popolazione; che tale interpretazione è contestata dall'OIL i cui organi competenti hanno chiesto urgentemente l'abrogazione di tali leggi per conformarsi alla lettera e allo spirito della convenzione n. 29;

considerando che le testimonianze scritte e orali raccolte dalla Commissione durante l'inchiesta, condotta di concerto con il comitato delle preferenze generalizzate, confermano le affemazioni contenute nella denuncia; che dalle stesse emerge che le autorità di Myanmar ricorrono sistematicamente e sotto pena di sanzioni spesso violente al lavoro forzato non solo per operazioni di tipo militare, ma anche per la costruzione di infrastrutture civili o militari:

considerando che, al fine di completare le informazioni raccolte durante l'inchiesta, la Commissione ha richiesto alle autorità di Myanmar di collaborarvi autorizzando l'invio sul posto di una commissione investigativa; che le autorità in questione non hanno accolto la richiesta e che, pertanto, in virtù dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3281/94, si possono trarre conclusioni sulla base dei dati disponibili;

<sup>(1)</sup> GU n. L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2948/95 (GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 32). (\*) GU n. L 160 del 29. 6. 1996, pag. 1. Regolamento modificato

da ultimo dal regolamento (CÈ) n. 2448/96 (GU n. L 333 del 21. 12. 1996, pag. 12). (\*) GU n. C 35 del 4. 2. 1997, pag. 14 e GU n. C 80 del 13. 3.

<sup>1997,</sup> pag. 18.

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 14 marzo 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Parere espresso il 27 febbraio 1997 (non ancora pubblicato

nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. C. 15 del 20. 1. 1996, pag. 3.